



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

Roma, 2 settembre 2020

Prot.1916/GE/df

Pag. 1 di 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi  
P.zza Colonna, 370  
00187 Roma

Ministero dell’Università e della Ricerca  
Via Michele Carcani, 61  
00153 Roma

Ministero della Giustizia  
Via Arenula, 70  
00186 Roma

Oggetto: Decreto Ministeriale di definizione delle Classi dei corsi di Laurea ad orientamento professionale

Con l’acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari, pare imminente l’approvazione del Decreto ministeriale istitutivo delle nuove classi di Laurea ad Orientamento Professionalizzante “L-P01 professioni tecniche per l’edilizia ed il territorio”, “L-P02 professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali” ed “L-P03 professioni tecniche industriali e dell’informazione”. All’iter di approvazione della riforma ha partecipato anche lo scrivente Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che ha espresso un proprio parere favorevole con nota n° 1861/CG/ff del 06-06-2019, di riscontro alla richiesta formulata dal M.I.U.R., con nota n° m\_pi.AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE.U.0013861.18-04-2019,

Confidando che l’iter per la definitiva emanazione del Decreto istitutivo possa concludersi in tempi brevi, ponendo fine al periodo di sperimentazione e consolidando il nuovo percorso formativo che necessita di essere strutturato in maniera definitiva, si ritiene utile effettuare alcune considerazioni che, a nostro giudizio, andrebbero valutate per il completamento della più articolata riforma delle professioni tecniche regolamentate attualmente in corso.

Con il Piano nazionale di riforma delle professioni, in attuazione dell’articolo 59 della direttiva 2013/55/UE, di modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, sono emerse delle criticità e sovrapposizioni da superare, per quanto attiene non solo alla revisione dei percorsi formativi di accesso ad alcune professioni tecniche, ma anche alla modifica degli esami di Stato per titoli di studio in modo da renderli più aderenti all’attività professionale da svolgere.

Al riguardo, all’interno della Rete delle professioni tecniche gli Ordini hanno condiviso che i percorsi formativi universitari triennali e magistrali corrispondano ai due diversi livelli (VI e VII EQF), delle professioni tecniche regolamentate, con il superamento delle attuali sezioni B degli ordini, ex Dpr 328/2001. Tale riforma è in fase di approvazione parlamentare.

Il primo e forse il più importante punto che si ritiene ineludibilmente da affrontare è la modifica del DPR 328/2001, non solo per inserire le nuove classi di laurea ad orientamento professionale tra i titoli che danno la possibilità di accedere alle Professioni regolamentate, ma pure per gli aspetti che attengono:



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – [www.cnpi.eu](http://www.cnpi.eu) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

Roma, 2 settembre 2020

Prot.1916/GE/df

Pag. 2 di 2

1. all'eliminazione delle attuali sovrapposizioni mediante il superamento delle sezioni "B" degli Ordini degli Ingegneri, dei Chimici e Fisici e degli Architetti, dei Geologi e Tecnologi Alimentari;
2. all'accorpamento delle attuali 26 specializzazioni di cui è composta la Categoria dei Periti Industriali in 8 settori;
3. allo spostamento delle sedi degli esami di Stato dagli Istituti Tecnici alle Università, considerato che dal prossimo maggio 2021, in applicazione delle disposizioni transitorie di cui alla L. 89/2021, l'iscrizione all'albo dei Periti Industriali è riservata ai soli laureati, e non più ai diplomati.

In relazione alle richiamate esigenze di modifica dell'attuale assetto normativo, il CNPI, in sintonia con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e quello dei Chimici e Fisici, si è adoperato affinché venissero approvate le necessarie modifiche del citato DPR 328/2001 con proposte emendative del Decreto rilancio e soprattutto del Decreto semplificazioni che, ancorché al momento non abbiano avuto esito positivo, si stanno riproponendo con altri testi legislativi in discussione in Parlamento.

L'esigenza di un riordino del sistema d'accesso alle professioni, parallelamente ad un riordino dei percorsi di studio, non può essere rimandata ulteriormente ed è per questi motivi che si richiama l'attenzione dei Ministeri in indirizzo affinché intervengano sulla condivisa esigenza di modifica del DPR 328/2001, in maniera completa e non unicamente per aggiungere i nuovi percorsi formativi universitari a quelli già contemplati e che danno titolo per accedere alle professioni regolamentate.

Per facilitare e meglio comprendere qual è l'esigenza di modifica che si richiede, in allegato viene trasmesso il testo dell'ultima proposta riportante le modifiche richieste sui disposti del DPR 328/2001, presentata dallo scrivente CNPI, congiuntamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed al Consiglio Nazionale dei Chimici e dei Fisici, al Senato della Repubblica.

In un'ottica di semplificazione, la scrivente Categoria è certamente d'accordo pure sull'ipotesi di rendere i nuovi percorsi di laurea ad orientamento professionale abilitanti per svolgere una delle professioni intellettuali riservate, per le quali è necessaria l'iscrizione all'albo professionale.

Al riguardo si precisa, a scanso di ogni fraintendimento, che l'esame di Stato dovrà comunque venire svolto, al completamento del ciclo di studi, non essendo possibile iscriversi ad una Categoria Professionale senza averlo sostenuto, così come previsto dall'art. 33 della Costituzione. Si vuole sottolineare inoltre l'esigenza di comprendere nei percorsi di studio i tirocini di cui all'art. 6, comma 4 del DPR 137/2012, sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi tra gli Atenei e gli Ordini Professionali.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si chiede un incontro diretto che si riterrebbe necessario svolgere, anche attraverso una piattaforma in video-conferenza, per avere l'occasione di chiarire ulteriormente i motivi delle richieste avanzate, per le quali si attende una soluzione non più procrastinabile.

Nel rimanere in attesa di riscontro, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Daniele Barattin)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)



## Proposta di modifica n. 19.0.80 al DDL n. 1883

### **19.0.80**

#### Pittella

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-**bis**.

*(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico degli ingegneri e dei periti industriali)*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "ordine dei chimici", sono aggiunte le parole: "e dei fisici";
- b) al comma 2, dopo le parole: "sezione A", sono aggiunte le parole: "del settore Chimica";
- e) al comma 3, dopo le parole: "sezione B", sono aggiunte le parole: "del settore Chimica".

2. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici.".

3. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001. n. 328, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2024.".

4. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri.".

5. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2024.".

6. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica sono sopprese le parole: ", perito industriale";
- b) al comma 1, le parole: ", perito agrario e perito industriale", sono sostituite dalle seguenti: "e perito agrario";
- e) la lettera d) del comma 2 è soppressa;
- d) al comma 4 sono sopprese le parole: ", perito industriale laureato".

7. Al Titolo II, Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

"Art. 55-bis.

(*Professione di perito industriale*)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:

- Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
- Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
- Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
- Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
- Settore: Chimica;
- Settore: Tutela e Sicurezza;
- Settore: Informatica;
- Settore: *Design*.

2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:

- Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
- Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
- Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
- Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
- Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
- Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;
- Settore Informatica: classi L-8, L-31;
- Settore Design: classi L-3, L-4.

5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la "equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".

6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto;

e) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto.

12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal precedente comma 7.

15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del relativo esame di Stato.

17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata".».

*Conseguentemente, alla rubrica del Capo III del Titolo II, dopo la parola: «universitario», inserire le seguenti: «e ordinistico».*